

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 166)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

dal Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 31 AGOSTO 1968

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo

ONOREVOLI SENATORI. — La normativa, articolata nel disegno di legge che viene sottoposto all'esame del Parlamento, attua una delle più sentite istanze della coscienza pubblica per l'attuazione della Costituzione in un settore di particolare importanza politica.

Essa infatti, viene ad integrare il sistema delle fonti di produzione normativa prescelto dal legislatore costituzionale, attuando, accanto al generale sistema di democrazia rappresentativa, quella di più parco uso, ma non certo di minore importanza, nel quadro della partecipazione della volontà popolare alla vita del Paese ed alla

disciplina delle sue istituzioni, che prende il nome di democrazia diretta; il cui pregio maggiore è costituito, appunto, dalla possibilità di interpellare con perfetta immediatezza la volontà popolare, senza la intermediazione dei gruppi politici.

Detta normativa si riferisce unicamente ai *referendum* di cui agli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione, ed all'iniziativa legislativa del popolo (articolo 71), tralasciando le norme sulla promulgazione e sulla pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica, in quanto attinenti a materia diversa, tradizionalmente regolata da una legge particolare.

Sono state soltanto precisate le formule di promulgazione strettamente connesse ai *referendum*.

Per quanto riguarda la materia della promulgazione e della pubblicazione delle leggi e dei decreti, resta, quindi, in vigore la normativa vigente con gli adattamenti ad essa apportati dalla prassi successiva alla entrata in vigore della Costituzione.

Prima di illustrare brevemente le disposizioni racchiuse in ciascun titolo del disegno di legge, si chiarisce che lo stesso è in tutto identico a quello (n. 1663) che, nella trascorsa legislatura, riportò l'approvazione della 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati e, inoltre, tiene conto, facendoli propri, degli emendamenti apportati in Aula ai primi sei articoli.

Il titolo I del disegno di legge (articoli 1-27) tratta del *referendum* di revisione costituzionale (articolo 138 della Costituzione).

Esso disciplina, innanzi tutto, la fase della iniziativa del *referendum*, limitandola ovviamente all'ipotesi in cui la legge di cui trattasi sia stata approvata con la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 138.

Viene, così, stabilito che le domande di *referendum* devono essere presentate alla Cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale.

Subito dopo sono poste le modalità di presentazione della richiesta e l'attività certificatrice degli uffici ai quali tale compito è affidato, a seconda che si tratti di iniziativa parlamentare, popolare o regionale, ai fini della identificazione dei promotori e dei sottoscrittori.

Esaurita questa fase preliminare, il disegno di legge precisa i compiti dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, che deve verificare se la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme della Costituzione e della legge, decidendo con ordinanza entro trenta giorni dalla richiesta.

In esito a questo giudizio o ha luogo la promulgazione della legge costituzionale oppure il Presidente della Repubblica indice con decreto il *referendum* entro ses-

santa giorni dalla comunicazione dell'ordinanza della Corte di cassazione.

Precisata la formula del *referendum*, si passa alle modalità che attengono alla convocazione degli elettori, alla composizione degli uffici elettorali di sezione ed allo svolgimento della consultazione.

Vengono, poi, determinati i compiti dell'ufficio provinciale per il *referendum*, costituito presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, che deve dare atto dei risultati del *referendum* svoltosi nella zona di sua competenza e dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, che procede all'accertamento dei risultati complessivi della consultazione.

A quest'ultimo Ufficio è inoltre attribuita la competenza a decidere sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio, e infine, a conclusione delle operazioni di controllo svolte, a dichiarare approvata o respinta la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale di cui trattasi.

Nel caso di esito positivo della consultazione, il Presidente della Repubblica promulga la legge; nel caso contrario, del risultato sfavorevole del *referendum* è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministro di grazia e giustizia.

Il titolo II disciplina lo svolgimento del *referendum* abrogativo delle leggi.

Nella prima parte sono regolati la raccolta ed il deposito delle firme dei 500.000 elettori necessari perchè il *referendum* abbia luogo, o delle deliberazioni dei Consigli regionali, nel caso che siano questi ultimi a prendere l'iniziativa.

La disciplina di questa seconda forma di *referendum* comportava il superamento di un notevole inconveniente pratico, costituito dalla possibilità di richieste numerose e continue, fatte eventualmente anche allo scopo preordinato di turbare la normale attività legislativa delle Camere e di congelare per lunghi periodi la vita stessa del Paese, imponendo, inoltre, alla collettività spese notevolissime per lo svolgimento dei vari *referendum*.

Il problema presentava, d'altra parte, anche notevoli difficoltà di altro genere, poi-

chè una disciplina eccessivamente limitatrice avrebbe rischiato di porsi in contrasto con i precetti costituzionali e di ostacolare in modo illegittimo il libero esercizio delle forme di democrazia diretta, previste dalla Costituzione.

Il sistema prescelto dal disegno di legge, mentre da un lato costituisce un valido freno all'eccessivo e smodato uso che potrebbe essere fatto di tali facoltà, non incorre, d'altra parte, nella violazione dei diritti costituzionali cui si è fatto cenno.

Esso si basa, innanzi tutto, su di una normativa che riduce automaticamente a tre anni e sei mesi il periodo utile per chiedere il *referendum* durante tutta la durata di una legislatura.

Sono, infatti, stati instaurati due periodi, corrispondenti all'anno anteriore alla scadenza di una delle Camere ed al semestre successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione di una delle Camere medesime, nei quali non sono ammesse richieste di *referendum*.

Si tratta di una limitazione che trova piena giustificazione nella particolare situazione che si viene a determinare nei periodi di tempo nei quali sta per scadere il mandato parlamentare e ci si accinge a conferire uno nuovo ai rappresentanti del popolo, e nella necessità di non sovrapporre a una consultazione, di tale importanza, altre che, seppure di diversa natura, ne turberebbero naturalmente lo svolgimento.

Così ridotto a tre anni e sei mesi il periodo utile per la presentazione delle richieste di *referendum*, si stabilisce che le richieste devono essere depositate dal 1° aprile al 30 settembre e che nel mese successivo l'Ufficio centrale elettorale esamina tutte le richieste depositate per controllarne la regolarità e decide su di essi con unica ordinanza, in modo che su tutte le richieste depositate per controllarne la regolarità e decide su di essi con unica ordinanza, in modo che su tutte le richieste riconosciute legittime, dopo l'esame della Corte costituzionale, possa il corpo elettorale pronunziarsi in unica consultazione.

È vero che, secondo questo sistema, potrebbe avere luogo una consultazione su

molteplici quesiti con eventuale pregiudizio per la chiarezza della consultazione, ma è da considerare che l'opera di propaganda che sarà svolta dai partiti, in pratica, varrà ad attenuare sensibilmente un tale inconveniente.

D'altra parte, il potere conferito all'Ufficio centrale elettorale di disporre la concentrazione di quelle richieste che presentino uniformità o analogia di materia potrà costituire altra valida remora al predetto inconveniente.

Nulla di particolare per quanto riguarda il controllo dei risultati delle consultazioni, che spetta sempre all'Ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione, e la dichiarazione dell'avvenuta abrogazione della legge che compete, invece, al Presidente della Repubblica.

Nel caso, poi, che il risultato del *referendum* sia contrario alla abrogazione della legge, se ne deve dare notizia sulla *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministro di grazia e giustizia e non può più rinnovarsi la richiesta di *referendum* nel corso della legislatura.

Il titolo III disciplina il referendum per la modificazione territoriale delle Regioni previsto dall'articolo 132 della Costituzione.

La parte più delicata di questa particolare materia concerne la determinazione dell'ambito delle popolazioni interessate alla modificazione territoriale, in funzione della identificazione dei Consigli comunali o provinciali che lo rappresentano e che, quindi, devono sostenere con le loro conformi deliberazioni la richiesta del *referendum*.

È sembrato più conforme alla significazione logica e giuridica della locuzione « popolazioni interessate », usata dall'articolo 132 della Costituzione, comprendere in essa non solo le collettività che risiedono nel territorio del quale si chiede l'aggregazione ad altra Regione o la costituzione in regione autonoma, ma anche le popolazioni della Regione dalla quale dette collettività intendono distaccarsi e, nel primo caso, di quella alla quale esse intendono aggregarsi.

È sembrato ovvio, infatti, che tutte possono avere un interesse positivo o negativo

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla modifica territoriale di cui trattasi, e ciò sia sotto il profilo economico sia sotto quello morale, storico, culturale e così via.

Nulla di particolare viene disposto per quanto concerne il controllo preventivo dell'Ufficio elettorale della Corte di cassazione e la promulgazione della legge concernente la modifica territoriale prevista dall'articolo 132 della Costituzione, della quale è indicata la precisa formula.

Il titolo IV disciplina brevemente l'iniziativa legislativa del popolo prevista dall'articolo 71 della Costituzione.

Esso stabilisce la competenza delle Camere per quanto riguarda la verifica ed il

computo delle firme dei richiedenti e l'obbligo di articolazione della proposta cui va anche allegata apposita relazione.

Il titolo V comprende le disposizioni finali, le quali, per quanto non disciplinato dal disegno di legge, fanno rinvio al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale del 30 marzo 1957, n. 361, ivi comprese le disposizioni penali.

Due ultime disposizioni regolano la propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* e le facoltà dei partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, ed infine disciplinano l'onere delle spese per lo svolgimento del *referendum*.

DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEL GOVERNO****TITOLO I.****REFERENDUM
PREVISTO DALL'ARTICOLO 138
DELLA COSTITUZIONE****Art. 1.**

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti, nella comunicazione al Governo dell'approvazione della legge, devono indicare se questa sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Art. 2.

La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

La promulgazione deve avvenire entro un mese dall'approvazione indicata nel primo

comma, salvo il caso d'urgenza previsto dal secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione.

Art. 3.

Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Ministro di grazia e giustizia deve provvedere all'immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo « Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera », completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

La legge di cui al comma precedente è inserita nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

Art. 4.

La richiesta di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale* nella quale essa è stata pubblicata.

La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3.

Art. 5.

Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 3 non

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sia stata avanzata domanda di *referendum*, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma; facendo salvo lo stesso termine, può disporsi la promulgazione, in via d'urgenza, a norma del secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione.

Art. 6.

Qualora la richiesta prevista dall'articolo 4 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito

è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

Art. 7.

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata i quali devono contenere al loro inizio, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.

Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati, a cura di chi vi ha interesse, alla segreteria comunale o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

Art. 8.

La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere e del giudice conciliatore è dovuto l'onorario stabilito dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Alla richiesta di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Art. 9.

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

La sottoscrizione dei delegati deve essere autenticata da notaio.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6.

Art. 10.

Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte di cinque Consigli regionali, il Consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, dato a scrutinio segreto, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il *referendum* con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il Consiglio stesso procede, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto, alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del Consiglio che per primo le ha approvate, ai Consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al Consiglio che ha preso l'iniziativa, perchè vi dia seguito.

Le segreterie dei Consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del Consiglio che ha preso l'iniziativa, perchè vi sia dato seguito.

Art. 11.

I delegati di non meno di cinque Consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di *referendum* e di nomina di dele-

gati approvate da ciascun Consiglio regionale.

Del deposito è fatto constare in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun Consiglio regionale.

Art. 12.

Presso la Corte di cassazione è costituito un Ufficio centrale per il *referendum*, composto di tutti i presidenti titolari di Sezione della Corte di cassazione e presieduto dal più anziano tra essi.

L'Ufficio centrale per il *referendum* verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme della Costituzione e della legge.

L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

Per la validità delle operazioni dell'Ufficio centrale per il *referendum* basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità per intervenire.

Art. 13.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di *referendum* è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti

delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500.000 elettori, oppure ai delegati dei cinque Consigli regionali.

Art. 14.

Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge costituzionale viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

La richiesta di *referendum* presentata in data... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data...;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Art. 15.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il 20° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

Qualora sia intervenuta la pubblicazione, a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra

legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del *referendum*, in modo che i due *referendum* costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

Art. 16.

Il quesito da sottoporre a *referendum* consiste nella formula seguente: « Approvate il testo della legge di revisione dell'articolo... (o degli articoli...) della Costituzione, concernente... (o concernenti...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero... del...? »; ovvero: « Approvate il testo della legge costituzionale... concernente... approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero... del...? ».

Art. 17.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 18.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum* e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 19.

L'Ufficio di sezione per il *referendum* è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il *referendum* possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, dei gruppi politici, che siano rappresentati in Parlamento, e dei promotori del *referendum*.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del *referendum* e, per l'Ufficio centrale del *referendum*, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del *referendum*.

Art. 20.

Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più *referendum* costituzionali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il *referendum* osserva, per

gli scrutini, l'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di *referendum*.

Art. 21.

Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum*, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati, eventualmente, anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale; designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum* di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici di sezione per il *referendum* e ai documenti annessi ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I delegati o i promotori della richiesta di *referendum* hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 22.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede,

in pubblica adunanza, con l'intervento del Procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal Primo Presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.

Art. 23.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 24.

L'Ufficio centrale per il *referendum* dichiara approvata la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a *referendum*, se, considerando i voti validamente espressi, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* sia maggiore del numero dei voti attribuiti alla risposta negativa; altrimenti la dichiara respinta.

Art. 25.

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora sia sta-

ta dichiarata l'approvazione della legge sottoposta a *referendum*, procede alla sua promulgazione con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il *referendum* indetto in data . . . ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Art. 26.

Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, si dà notizia del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Ministro per la grazia e la giustizia.

TITOLO II.

REFERENDUM

PREVISTO DALL'ARTICOLO 75
DELLA COSTITUZIONE.

Art. 27.

Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula « volete che sia abrogata . . . » con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione.

Art. 28.

Salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Art. 29.

Nel caso di richiesta del *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque Consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione a sensi del predetto articolo, l'indicazione dei Consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio.

Art. 30.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione, dato a scrutinio segreto, e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27.

Qualora la deliberazione di richiedere il *referendum* sia approvata da altri Consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta.

Art. 31.

Non può essere depositata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per la elezione di una delle Camere medesime.

Art. 32.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal 1° aprile al 30 settembre.

Alla scadenza del 30 settembre l'ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione delle questioni di legittimità costituzionale, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 alla Corte costituzionale.

Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne la esistenza.

Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.

L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del *referendum*, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13.

Art. 33.

Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più richieste di *referendum*, fissa il giorno della deliberazione in camera di consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.

Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memoria sulla legittimità costituzionale delle richieste di *referendum*.

La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza, da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, per-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chè contrarie al disposto dell'articolo 75 della Costituzione o perchè costituzionalmente illegittime per altra causa.

Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri, all'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di cassazione, nonchè ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo della sentenza è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 34.

Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum*, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

Le operazioni di voto devono avere termine alle ore 14 del lunedì successivo.

Nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il *referendum* già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse.

I termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione.

Art. 35.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di *referendum*, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di *referendum* che risultano ammesse.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 36.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza con l'intervento del Procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per la esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal Primo Presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Art. 37.

Qualora il risultato del *referendum* sia favorevole all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette.

Il decreto è pubblicato immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 38.

Nel caso che il risultato del *referendum* sia contrario all'abrogazione di una legge, o di un atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi, ne è data notizia e non può proporsi richiesta di *referendum* per l'abrogazione della medesima legge, o atto avente forza di legge, o delle disposizioni suddette, prima che siano state effettuate le elezioni di una delle due Camere e, fermo il disposto dell'articolo 31, in ogni caso, non prima di tre anni.

Art. 39.

Le operazioni di *referendum* non possono avere più corso se, prima della data dello svolgimento del *referendum*, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il *referendum* si riferisce, siano stati abrogati.

Art. 40.

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

TITOLO III.

REFERENDUM PER LA MODIFICAZIONE
TERRITORIALE DELLE REGIONI
PREVISTI DALL'ARTICOLO 132
DELLA COSTITUZIONE

Art. 41.

I quesiti da sottoporre a *referendum*, a norma dell'articolo 132 della Costituzione, per la fusione di Regioni esistenti o per la creazione di nuove Regioni o per il distacco da una Regione e l'aggregazione ad altra di una o più province o di uno o più comuni devono essere espressi, rispettivamente, con la formula: « Volete che la Regione... sia fusa con la Regione... per costituire insie-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

me una unica Regione? »; oppure: « Volete che il territorio delle province ... (o dei comuni ...) sia separato dalla Regione ... (o dalle Regioni ...) per formare Regione a sè stante? »; oppure: « Volete che il territorio della provincia ... (o delle province ...) sia separato dalla Regione ... per entrare a far parte integrante della Regione ...? »; oppure: « Volete che il territorio del comune ... (o dei comuni ...) sia separato dalla Regione ... per entrare a far parte integrante della Regione ...? », e l'indicazione delle Regioni, delle province e dei comuni di cui trattasi. Può essere inserita l'indicazione del nome della nuova Regione della quale si proponga la costituzione per fusione o per separazione.

Art. 42.

La richiesta di *referendum* per la fusione di Regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nella sostanza, di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle Regioni della cui fusione si tratta.

La richiesta del *referendum* per il distacco, da una Regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una Regione a sè stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nella sostanza, rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonchè di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle province o comuni predetti. Se la richiesta di distacco è diretta all'aggregazione di province o comuni ad altra Regione, dovrà inoltre essere corredata delle deliberazioni, identiche nella sostanza, rispettivamente di tanti Consigli provinciali o di tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della Regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo *referendum*,

debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonchè la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a *referendum*.

La richiesta di *referendum* deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma.

È consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della richiesta, sia effettuato dai delegati nel periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito.

Art. 43.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione secondo le norme dell'articolo 12, accerta che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme della Costituzione e della legge, verificando in particolare che sia raggiunto il numero minimo prescritto delle deliberazioni depositate.

L'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità della richiesta di *referendum* è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica e al Ministro dell'interno, nonchè al delegato che ha provveduto al deposito.

L'ordinanza che dichiara illegittima la richiesta è affissa all'albo della Corte di cassazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 44.

Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta, per una data di non oltre tre mesi da quella del decreto.

L'indizione del *referendum* può tuttavia essere ritardata di non oltre un anno, allo scopo di far coincidere la convocazione degli

elettori per detto *referendum* con quella per i *referendum* costituzionali di cui all'articolo 138 della Costituzione.

Il *referendum* è indetto nel territorio delle Regioni della cui fusione si tratta, o nel territorio della Regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi per formare Regione a sè stante. Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, il *referendum* è indetto sia nel territorio della Regione dalla quale le province o i comuni intendono staccarsi, sia nel territorio della Regione alla quale le province o i comuni intendono aggregarsi.

Partecipano alla votazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di cui al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, dei comuni compresi nel territorio anzidetto.

Art. 45.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del *referendum* relativi a tutto il territorio nel quale esso si è svolto, e ne proclama il risultato.

La proposta sottoposta a *referendum* è dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del *referendum* non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il *referendum*; altrimenti è dichiarata respinta.

Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il *referendum* è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali e agli atti relativi, trasmessi dagli Uffici provinciali del *referendum*. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai Presidenti delle Regioni interessate; del risultato del *referendum* è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a *referendum*, il Ministro dell'interno, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente

comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale o ordinaria di cui all'articolo 132 della Costituzione.

Qualora la proposta non sia approvata, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi tre anni.

Art. 46.

La promulgazione della legge costituzionale prevista dall'articolo 132, primo comma, della Costituzione, nell'ipotesi di approvazione da parte delle Camere con la maggioranza indicata nel terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole del *referendum* indetto in data . . . , in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 e seguenti della presente legge nel caso in cui la legge costituzionale sia stata approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera.

La promulgazione della legge ordinaria prevista dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione è espressa con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, a seguito del risultato favorevole al *referendum* indetto in data . . . , hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

(Testo della legge)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

Art. 47.

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui ai Titoli I e II.

TITOLO IV.

INIZIATIVA DEL POPOLO
NELLA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Art. 48.

La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71, comma secondo, della Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere.

Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta.

Possono essere proponenti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, previste dal testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'articolo 45 del testo anzidetto.

Art. 49.

La proposta deve contenere il progetto redatto in articoli, accompagnato da una relazione che ne illustri le finalità e le norme.

Si applicano, per ciò che riguarda le firme dei proponenti, la loro autenticazione e i certificati da allegare alla proposta, le disposizioni degli articoli 7 e 8.

I fogli recanti le firme debbono riprodurre a stampa il testo del progetto ed essere vidimati secondo il disposto dell'articolo 7. Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta.

Se il testo del progetto supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa esserne distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 51.

Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di *referendum* o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai *referendum* disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.

Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del *referendum*.

Art. 52.

La propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della presente legge ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento e ai promotori del *referendum*, questi ultimi considerati in unico complesso.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla Giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

Art. 53.

Le spese per lo svolgimento dei *referendum* di cui ai Titoli I e II della presente legge sono a carico dello Stato.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dallo Stato.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui ai precedenti commi è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Le spese relative alle operazioni di cui al Titolo III sono a carico degli Enti locali interessati, in proporzione alla rispettiva popolazione. Il relativo riparto viene reso esecutivo con decreto del Ministro dell'interno.

TABELLA A

(Scheda di votazione per il referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

per

Approvate

(cm. 3) SI		(cm. 3) NO
----------------------	--	----------------------

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

(Retro della scheda di cui alla tabella A)

REFERENDUM COSTITUZIONALE

.....
(data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE


.....
 Timbro

TABELLA C

(Scheda di votazione per il referendum
previsto dagli articoli 75 e 132 della Costituzione)

REFERENDUM POPOLARE

per

.....
.....
.....
.....

Approvate

.....
.....

(cm. 3) SI		(cm. 3) NO
--------------------------	--	--------------------------

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

(Retro della scheda di cui alla tabella C)


REFERENDUM POPOLARE

.....
(data)

Provincia di

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....
 Timbro